Attualità

Inquinamento criminale dell'economia legale non più occulto per il fisco

7 Febbraio 2008

Nuove misure di comunicazione e utilizzazione dei dati archiviati nell'Unità di informazione finanziaria

Thumbnail
Image not found or type unknown

Con l'entrata in vigore del Dlgs 231/2007 (che ha recepito la III direttiva antiriciclaggio - 2005/60/CE), dal 29 dicembre 2007 sono mutati gli strumenti di contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro e di finanziamento di attività terroristiche anche attraverso il coinvolgimento di banche, intermediari finanziari, professionisti, agenti immobiliari, case da gioco. Di particolare rilievo risultano essere alcune disposizioni contenute nel decreto in quanto è stata riconosciuta la possibilità di utilizzare i dati raccolti, ai fini della normativa antiriciclaggio, anche in sede fiscale.

L'attuale articolo 36, comma 6, del Dlgs 231/2007, infatti, prevede "*l'utilizzabilità ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti*" dei dati e delle informazioni registrate da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti destinatari della nuova normativa antiriciclaggio.
Al riguardo, la relazione illustrativa del decreto ha precisato che l'utilizzo ai fini fiscali dei dati e delle informazioni registrati dai soggetti obbligati è conforme al principio generale in materia di accertamenti tributari, previsto dall'articolo 36 del Dpr 600/1973 in forza del quale è fatto obbligo a tutti coloro che "*a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie*" di "*comunicarli direttamente ovvero, ivi previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente*".
A tal proposito, occorre ricordare l'articolo 2, comma 14-*ter* del Dl 203/2005 (collegato alla legge finanziaria 2006), che era intervenuto a disciplinare le modalità di risposta degli intermediari finanziari a seguito delle richieste di indagini finanziarie da parte del fisco. La norma prevede che per le operazioni fuori conto, per i periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2006, gli

intermediari finanziari utilizzino le sole rilevazioni richieste dalla normativa antiriciclaggio, superando così la preclusione di legge di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 197/1991, in base alla quale i dati e le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano cambi e degli organi di vigilanza erano coperti dal segreto di ufficio anche nei confronti della Pubblica amministrazione e, pertanto, anche dell'Amministrazione finanziaria.

Ulteriore disposizione di particolare interesse è rappresentata dall'articolo 6, che prevede la possibilità per l'Unità di informazione finanziaria (Uif) di avvalersi dei dati contenuti nell'Anagrafe dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 37 del Dl 223/2006.
Il definitivo impulso alla realizzazione della nuova Anagrafe dei rapporti finanziari si è avuto con le misure varate in via urgente nel luglio del 2006, in particolare con l'articolo 37, ai commi 4 e 5, del decreto citato. Infatti, tali disposizioni impongono agli operatori finanziari la trasmissione all'Anagrafe tributaria dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni contribuente con cui hanno intrattenuto rapporti (la comunicazione è esclusa per le operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro), a partire dal 1° gennaio 2005. Le informazioni possono essere utilizzate, oltre che nelle indagini di polizia tributaria e per attività connesse alla riscossione mediante ruolo, anche nelle indagini di polizia giudiziaria, negli accertamenti di carattere patrimoniale, nel corso di procedimenti penali e nei procedimenti giudiziari.
L'obiettivo del legislatore è quello di fornire all'Amministrazione finanziaria gli strumenti per poter monitorare costantemente le disponibilità dei contribuenti presso istituti di credito e ogni altro operatore finanziario.
L'istituzione dell'Anagrafe e la sua entrata in funzione, infatti, ha consentito un salto di qualità nell'attività di contrasto alla lotta all'evasione fiscale e nella prevenzione di fenomeni di inquinamento dell'economia legale mediante flussi finanziari di illecita provenienza.

In ordine all'individuazione dei rapporti finanziari da comunicare, l'interpretazione letterale del comma 4 dell'articolo 37 prevedeva l'esclusione dall'obbligo di comunicazione di tutte le operazioni extra-conto ("non contenute" cioè in un rapporto), fermo restando che per queste ultime operazioni gli intermediari hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2006, di rilevarle e tenerle in evidenza con le generalità dei soggetti che le pongono in essere, al fine dell'attuazione della procedura telematica delle richieste e delle risposte nell'ambito delle indagini finanziarie.
Tale lacuna, inerente la comunicazione all'Anagrafe delle operazioni extra-conto, è stata da ultimo colmata prevedendo l'obbligo per gli intermediari finanziari di comunicare all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 63 del Dlgs 231/2007, oltre ai rapporti aventi carattere continuativo, anche:

- l’esistenza di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo (extraconto)
- i dati anagrafici dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi.

Quanto fin qui esposto consente di affermare che i dati raccolti e registrati, ai fini della normativa antiriciclaggio, potranno costituire motivo per l’avvio di accessi, ispezioni e verifiche, le cui risultanze potranno essere utilizzate all’interno di un accertamento tributario.

di
Giuseppe Malinconico

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/inquinamento-criminale-delleconomia-legale-non-piu-occulto-fisco